



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

PIANO COMUNALE PER IL

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**D. LGS. N. 114/98 E LEGGE REG.
TOSC. N. 28 DEL 07.02.2005**



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

APPROVAZIONE

Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2014



INDICE

- Art. 1 - Tipologia del mercato
- Art. 2 - Giornate ed orari di svolgimento
- Art. 3 - Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato
- Art. 4 - Filiera corta
- Art. 5 - Sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 6 - Circolazione stradale
- Art. 7 - Assegnazione posteggi occasionalmente non occupati – graduatorie
- Art. 8 - Trasferimento – Art. 9 – Lett. H
- Art. 9 - Assegnazione dei posteggi – Art. 5
- Art. 10 - Modalità di registrazione delle presenze degli operatori
- Art. 11 - Assenze degli operatori
- Art. 12 - Spostamento o ristrutturazione del mercato rassegnazione dei posteggi
- Art. 13 - Modalità di utilizzo del posteggio, modalità di vendita e divieti
- Art. 14 - Decadenza e revoca della concessione di posteggio
- Art. 15 - Norme igienico-sanitarie
- Art. 16 - Rilascio autorizzazioni
- Art. 16bis -
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Organi di vigilanza
- Art. 19 - Abrogazione di norme
- Art. 20 - Entrata in vigore

**- ANALISI CARATTERISTICHE COMMERCIALI DI CUI AL PUNTO
d) ART. 9 LEGGE REGIONE TOSCANA N. 9/1999 -**

Dalle dichiarazioni rilasciate in forma anonima, senza alcun riscontro da parte del Comando P.M., è stato possibile rilevare che il reddito percepito al mercato di Chianciano Terme è più alto nei mesi estivi in cui è presente un forte afflusso turistico. Si rileva comunque che i dati forniti difficilmente possono rispecchiare la realtà in quanto, prendendo come ipotesi di lavoro un banco settore abbigliamento di medie dimensioni si nota un ricavo al giorno di L. 400.000 periodo invernale e di L. 800.000 periodo estivo. Considerate le spese correnti e le imposte dovute rimane difficile pensare che l'azienda possa regolarmente sopravvivere!

Dalle osservazioni presentate emerge la necessità di un prolungamento dell'orario di vendita sino alle 19.00 nel periodo estivo (maggio - settembre) ed una diminuzione dei posteggi disponibili.

TABELLA 1) Ricavi ottenuti secondo le dichiarazioni rilasciate dagli ambulanti:

SETTORE	NUMERO AMBULANTI	RICAVO LORDO MEDIO GIORN. ESTIVO	RICAVO LORDO MEDIO GIORN. INVERNALE	RICAVO LORDO MEDIO ANNUO
ALIMENTARE	15	L. 582.200	L. 542.900	L. 29.250.000
NON ALIMEN.	122	L. 644.400	L. 314.200	L. 25.000.000
PROD. AGR.	12	L. 450.000	L. 450.000	L. 23.400.000

Negli ultimi tempi ci sono stati dei grossi cambiamenti nelle forme di acquisto, vedi nascita di Centri Commerciali nella zona, per cui anche dalle informazioni rilasciate dagli utilizzatori del mercato, ai quali è stato proposto un questionario, si comprende che la spesa fatta al mercato stesso è una percentuale minore rispetto agli altri esercizi commerciali poiché la maggioranza delle persone è indirizzata verso i Supermercati.

Per questo motivo si ritiene opportuno non incrementare ulteriormente il numero dei posteggi al mercato settimanale.

Tabella 2) Analisi shopping.

	SUPERMERCAT I	NEGOZI	MERCATO	ALTRI
SETTORE ALIMENTARE	52%	23%	5%	20%
SETTORE NON ALIMENTARE	48%	37%	8%	7%

Frequentatori giornalieri residenti e Paesi vicini nel periodo novembre - aprile n. 800 circa;
frequentatori giornalieri residenti e Paesi vicini nel periodo maggio - ottobre n. 1.000 circa;

frequentatori turistici nel periodo maggio - ottobre n. 5.000 circa.

Evidenziando che la maggioranza dei frequentatori usufruisce dei servizi pubblici o si reca al mercato sfornita di mezzi, si ritiene che i posti auto nella zona mercato dovrebbero essere almeno 500. Ad oggi i posti auto disponibili nell'intera area adiacente al mercato sono appena 333 e numerosi frequentatori posteggiano nell'area adibita a sosta Ospedale o nel terreno libero del Castagnolo. Sarebbero pertanto necessari almeno altri 150 posti auto di cui n. 10 riservati invalidi.

Tabella 3) Posteggi auto nella zona mercato:

STRADA	POSTEGGI AUTO	POSTEGGI AUTO DISCO	POSTEGGI MOTO	POSTEGGI RISERVATI INVALIDI
VIA XXV APRILE	N. 23	N. 5	N. 2	N. 2
VIA DELLA PACE	N. 11	N. 7	N. 4	N. 2
PIAZZA GRAMSCI	N. 25	N. 2	_____	N. 2
VIA DANTE PARCH. GIARD.	N. 45 + 45 circa	_____	N. 4	N. 3
VIA ABETONE IMP. SPORTIVI	N. 87	_____	N. 40	_____
VIALE DELLA LIBERTA' (1°)	N. 18	_____	_____	N. 2
VIALE DELLA LIBERTA' (2°)	N. 54	_____	N. 7	_____
TOTALE	N. 308	N. 14	N. 57	N. 11

- ANALISI -**Tabella 4) Dati per analisi.**

ESERCIZI DI VICINATO	POPOLAZIONE RESIDENTE	TURISTI
N. 340	N. 7.177	N. 1.400.000

Tabella 5) N. 149 posteggi mercato così suddivisi:

GENERI VARI	ALIMENTARI	PRODUTT. AGRIC.	PORT. HANDICAP N.
N. 122	N. 15	N. 10	2

Tabella 6) Ricavo medio lordo giornaliero durante la stagione turistica:

SETTORE ALIMENTARE	SETTORE NON ALIMENTARE
LIRE 582.200	LIRE 650.000

Tabella 7) Ricavo medio lordo giornaliero nel resto dell'anno:

SETTORE ALIMENTARE	SETTORE NON ALIMENTARE
LIRE 543.000	LIRE 315.000

Tabella 8) Ricavo medio lordo annuo:

SETTORE ALIMENTARE	SETTORE NON ALIMENTARE
LIRE 29.250.000	LIRE 25.000.000

ART. 1

TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato SETTIMANALE di Chianciano Terme che ha luogo su area pubblica istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.01.1978, nonché Ordinanza Sindacale n. 1 del 30.07.1994.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal presente regolamento e dalle norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Nel mercato possono essere posti in vendita tutti i prodotti consentiti dalle normative vigenti.

ART. 2

GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato ha luogo nel giorno di Mercoledì con cadenza settimanale per TUTTO L'ANNO. Qualora il giorno di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo è consentito l'esercizio dello stesso nel giorno antecedente.
2. ORARIO DI VENDITA:

INVERNO (01.11/15.04) DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 –
orario arrivo ore 8.

ESTATE (16.04/31.10)

Zona Campo la Pace e parcheggio Via Abetone limitatamente all'area sottostante Bar Amiata dalle Ore 7.00 alle ore 13.00

Restanti zone dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Orario di arrivo ore 8.00

E' possibile, su richiesta di almeno 90 operatori anticipare o posticipare l'orario di vendita.

Nel periodo estivo, a richiesta della maggioranza degli operatori commerciali presentata almeno 15 giorni prima del giorno prescelto, si può prolungare l'orario di svolgimento del mercato fino alle ore 19.00.

L'orario di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area del mercato è il seguente:

ORARIO DI ACCESSO: dalle ore 7.00 alle ore 8.00

ORARIO USCITA MEZZI: dalle ore 13.00 alle ore 14.00

ALLESTIMENTO STRUTTURE: dalle ore 8.00

È fatto obbligo ad ogni titolare di posteggio di mantenere, fino alle ore 08.00 e comunque fino a che non è stata effettuata l'assegnazione dei posteggi resisi liberi provvisoriamente, sufficiente spazio antistante il banco di vendita che garantisca la circolazione dei mezzi adibiti a vendita itinerante.

3. È fatto divieto agli esercenti di abbandonare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo casi di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato.
4. Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati in via provvisoria, devono presentarsi entro le ore 8.00 nell'incrocio tra Via dello Stadio e Via Abetone muniti di autorizzazione valida in originale, da esibire prima dell'inizio delle operazioni.
5. Festività infrasettimanali.
In caso di festività infrasettimanali, il mercato è anticipato al martedì precedente. Qualora queste festività cadano nel giorno di mercoledì, su richiesta di almeno **90** operatori, è possibile, con determinazione del Comandante Polizia Municipale, mantenere lo svolgimento del mercato stesso nel giorno festivo. La richiesta, per ritenersi valida, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 15 giorni antecedenti la festività. (È comunque vietato far svolgere il mercato settimanale nei giorni di Natale e Capodanno.)
È data la possibilità, su richiesta unanime degli operatori del mercato, di svolgere il mercato per l'intera giornata (08:00 – 19:00) nei mesi da maggio ad ottobre di ogni anno, previa valutazione positiva dell'Autorità Comunale competente.

ART. 3

LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge in Via Abetone – Via dello Stadio – Via della Pace limitatamente al primo tratto e Via Campo la Pace.
2. I posteggi sono n. 128 così suddivisi:
 - n. 98 per generi vari;
 - n. 13 per alimentari di cui 1 riservato handicap legge 104; n. 2 alimentari in Campo la Pace qualora rimangano liberi possono essere assegnati ai produttori agricoli di filiera corta;
 - n. 5 per produttori agricoli in via Abetone zona Sant'Elena;
 - n. 12 filiera corta in via Campo La Pace.Resta salvo il diritto di coloro che già sono titolari di concessione di posteggio in settore diverso da quello individuato dal presente Regolamento, in deroga alla divisione per settori merceologici.
I posteggi riservati ai portatori di handicap, qualora non richiesti, saranno assegnati provvisoriamente.
3. La dimensione ed il posizionamento di ciascun posteggio è riportata nella cartografia allegata al presente Regolamento.
4. Qualora per cause di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale sia costretta a rendere non disponibili in via provvisoria alcuni, ai titolari degli stessi temporaneamente soppressi verrà assegnato un posteggio, per quanto possibile, simile per dimensioni e caratteristiche a quello temporaneamente non utilizzabile e scelto prioritariamente fra quelli non occupati. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria degli operatori formulata in base all'anzianità di presenza dell'azienda in qualità di titolare del posteggio soggetto allo spostamento. Non appena saranno rimosse le cause dell'impedimento, sarà ripristinata la collocazione preesistente.

5. E' fatto divieto di svolgere commercio in forma itinerante nel territorio del Comune di Chianciano Terme. Nella zona denominata Centro Storico è indispensabile una tutela del patrimonio storico e artistico, nelle zone in cui sussiste vincolo paesaggistico di cui alla Legge 1497/39 altresì è necessario mantenere inalterata l'immagine delle bellezze naturali. Nelle rimanenti zone, considerata l'affluenza turistica durante tutto il periodo dell'anno, che pone seri problemi di circolazione stradale, si ritiene necessario il divieto del commercio itinerante al fine di non creare pericolo per la circolazione stradale, in considerazione delle modeste dimensioni della rete stradale e l'assenza di piazzole di sosta. E' consentito solamente lo svolgimento del mercato settimanale e di fiere che potranno essere di volta in volta autorizzate.

ART. 4 FILIERA CORTA

Nell'area individuata per la filiera corta, immediatamente adiacente al Centro Storico, potranno effettuare la vendita solamente le aziende agricole con sede nei 50 Km di distanza dal territorio comunale. Obiettivo specifico dell'istituzione di un'area di filiera corta è quello di promuovere il territorio nel suo complesso. Istituisce il mercato dei produttori agricoli (Mercatale), con lo scopo anche di tutelare i consumatori finali e a remunerare nella giusta misura i produttori agricoli del territorio. Il mercato dei produttori di filiera corta, si svolge nell'area di mercato così come sarà determinato da atto della Giunta Comunale, in concomitanza del mercato settimanale e con edizioni straordinarie almeno a cadenza mensile, da stabilire, nell'area del Centro Storico tra via Dante e via della Croce. Il Mercatale è un progetto di comunità, portato avanti da soggetti di diversa natura che sostengono l'iniziativa di vendita diretta di produttori locali. Oltre che vendere i prodotti, si deve offrire un valore alla popolazione. Nel presente Regolamento sono recepiti totalmente i principi indicati nel Regolamento e Carta dei Valori del sistema dei Mercatali in Provincia di Siena, approvati dall'Amministrazione Provinciale di Siena ovvero:

- il mercato ha lo scopo di:
- contribuire allo sviluppo della filiera corta del territorio provinciale;
- Promuovere l'incontro tra il soggetto produttore e soggetto consumatore anche allo scopo di rendere trasparente il processo di formazione del prezzo;
- Creare opportunità economica per le piccole produzioni e per i piccoli produttori;
- Sperimentare forme innovative di gestione, attraverso la condivisione degli obiettivi, l'auto-organizzazione e l'auto-finanziamento, stimolando un nuovo rapporto di partecipazione tra Enti, produttori, associazioni di categoria e consumatori;
- Promuovere la socialità, l'animazione e la rigenerazione del territorio;
- Favorire la conoscenza delle produzioni locali di qualità;
- Sviluppare una cultura alimentare sana, di qualità, stagionale e locale anche in collegamento con la ristorazione commerciale e sociale;
- Promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra Ente Pubblico ed Associazioni di Produttori e consumatori, organizzazioni professionali, aziende agricole artigianali e del piccolo commercio;
- Promuovere la conoscenza dei prodotti del commercio equo e solidale nonché forme alternative di produzione e sostenere microeconomie territoriali;
- Favorire la conoscenza e la diffusione di stili di consumo e di vita più salubri e sostenibili, per riequilibrare il rapporto tra produttore, consumatore e cibo;

Oggetto del disciplinare

Il mercato di vendita dei prodotti agricoli si pone la finalità principale di valorizzare la tipicità dei prodotti agricoli, avvicinando il consumatore in modo consapevole ai prodotti del suo areale geografico, creando un rapporto più stretto dei produttori con gli utilizzatori e consentendo, contemporaneamente, una migliore conoscenza dei prodotti e di chi li produce implementando quindi la vendita diretta dei prodotti locali. Il mercato si prefigge inoltre l'obiettivo di favorire il consumo in zona delle produzioni locali, anche con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e migliorare il consumo stagionale dei prodotti. Valorizzare in modo particolare la produzione dell'Olio extravergine d'oliva della zona.

Il mercato si pone come ulteriore obiettivo quello di diffondere e far conoscere la cultura rurale e tradizionale ed in particolare i piccoli produttori presenti sul territorio. Possono essere attivate forme di degustazione dei prodotti, laboratori didattici di educazione al gusto, cucina, riciclo, ecc., e tutte le attività culturali che favoriscono la consapevolezza e la partecipazione attiva delle comunità locali.

Ai consumatori vengono garantiti:

A - maggiore genuinità

B - freschezza

C - qualità

D - prodotti legati al naturale ritmo della natura, nel rispetto dello sviluppo sostenibile e della congruità dei prezzi.

Soggetti partecipanti al mercato

Nel rispetto dell'art. 2 del Decreto Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007, i soggetti ammessi alla vendita nel mercato sono: gli imprenditori agricoli così come identificati dall'articolo 2135 del codice civile novellato con decreto legislativo 228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art 8 della legge 29 dicembre 1993, numero 580, la cui azienda agricola sia ubicata nel territorio del comune di Chianciano Terme o nei comuni confinanti preferibilmente ad una distanza massima di 50 Km dall'area di mercato, che effettuino la vendita di prodotti provenienti esclusivamente dalla propria azienda o dalle aziende dei soci imprenditori agricoli sempre ubicate nell'area sopra individuata. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli è esercitata dai titolari dell'impresa ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascun impresa, nel rispetto della normativa igienico sanitaria.

E' possibile far partecipare i frequentatori di centri di recupero del territorio su richiesta degli educatori.

Ogni imprenditore partecipante dovrà necessariamente produrre, prima dell'inizio del mercato, il DURC sulla regolarità contribuita, regolarmente aggiornato.

Regole a cui devono attenersi i produttori. Definizione del patto di trasparenza con il consumatore e la tracciabilità dei processi e dei prodotti.

Il produttore partecipante al mercato si impegna a:

- accettare le norme di controllo di qualità del proprio prodotto;
- tenuto conto della stagionalità di produzione, garantire la presenza a tutte le edizioni, oltre alla puntualità e tempestività delle comunicazioni per consentire la migliore organizzazione del Mercatale;
- assicurare la presenza delle proprie produzioni con continuità e puntualità, dimostrando l'impegno al progetto in prima persona ed a creare relazioni di scambio con i consumatori;
- conferire esclusivamente quanto di propria produzione;
- esporre i prezzi in modo chiaro e ben leggibile;

- rispettare le normative sulla etichettatura dei prodotti posti in vendita;
- Presentare in modo esauriente la propria attività, con documentazione sull'azienda, indicazione sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo;

Attività complementari

Potranno essere organizzate attività culturali, didattiche e dimostrative, comprese degustazioni, legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, finalizzate allo sviluppo della conoscenza della cultura e delle tradizioni locali.

L'Amministrazione Comunale si impegna a pubblicizzare attraverso idonei strumenti, l'area di filiera corta, promuovendo politiche mirate ed efficaci.

ART. 5 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto delle merci o di altro materiale in uso agli operatori commerciali POSSONO sostare nell'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno, salvo diverse disposizioni del Comando Polizia Municipale.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente, per comprovata esigenza, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito. Inoltre sono tenuti ad agevolare l'ingresso agli operatori assegnatari in via provvisoria.

ART. 6 CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Nell'area mercatale è vietato circolare in bicicletta o con altri mezzi. I veicoli destinati al trasporto delle merci non potranno trattenersi nell'area oltre il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci stesse, come stabilito dall'art. 2, qualora il mezzo di trasporto non venga ubicato entro lo spazio del posteggio.
2. L'Autorità competente, con apposita ordinanza, determina le misure atte a contemplare lo svolgimento del mercato con la circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della città, e più precisamente:
 - a) il divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli, escluso i mezzi condotti dagli ambulanti ed attrezzati per la vendita su aree pubbliche, nel parcheggio di Largo Amiata, zona antistante la ex Sez. DC, limitatamente al giorno ed all'orario del mercato settimanale;
 - b) il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, escluso i mezzi condotti dagli ambulanti ed attrezzati per vendita su aree pubbliche durante il posizionamento nel posto loro assegnato, nei punti di seguito elencati:
 - Via del Palazzo alla confluenza con Via Abetone, limitatamente al giorno ed all'orario del mercato settimanale;

- Via Abetone alla confluenza con la strada che porta agli Impianti Sportivi, limitatamente al giorno ed all'orario del mercato settimanale;
- c) Il divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli, escluso i mezzi condotti dagli ambulanti ed attrezzati per la vendita su aree pubbliche, nei parcheggi di Via della Pace e zona Campo la Pace, limitatamente al giorno ed all'orario del mercato settimanale; è consentita altresì la sosta a tempo nel parcheggio situato in Via della Pace antistante il civico n. 51;
- d) è consentito il transito dei veicoli dei residenti in Via dello Stadio e Via Abetone, limitatamente all'ingresso e uscita dai garages.

ART. 7

ASSEGNAZIONE POSTEGGI OCCASIONALMENTE NON OCCUPATI GRADUATORIE

1. Un posteggio viene considerato occasionalmente libero qualora il titolare non risulti presente entro l'orario di accesso del mercato (entro le ore 8.00).
2. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi, quale sia la loro residenza o sede o nazionalità.
3. Non sono ammessi a partecipare all'azione dei posteggi non occupati coloro che già risultano assegnatari di posteggi nel mercato stesso.
4. Nell'ambito del mercato ciascun esercente anche se titolare di più autorizzazioni, può ottenere una sola concessione di posteggio.
5. I produttori agricoli possono occupare, anche provvisoriamente, solo i posteggi ad essi riservati in base alla graduatoria formulata in relazione al più alto numero di presenze. I posteggi n° 14 – 33 - 149 non possono essere assegnati definitivamente in quanto necessari all'avvicendamento dei produttori in relazione alla produzione ciclica stagionale.
6. Per l'assegnazione provvisoria, saranno redatte due apposite graduatorie formulate in base al numero delle presenze di mercato. Tali graduatorie, una per gli operatori commerciali e l'altra per i coltivatori diretti, saranno aggiornate ad ogni fine mercato e pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Chianciano Terme.
7. Nell'assegnazione si deve tenere conto degli eventuali vincoli igienico-sanitari, delle dimensioni delle attrezzature degli operatori, della possibilità di transito all'interno del mercato e del rispetto delle attività già insediate.
8. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che ci rinuncia dopo l'assegnazione o che non lo occupa per tutta la durata del mercato non viene considerato presente effettivo.
9. La concessione del posteggio è soggetta al pagamento della tassa per occupazione di suolo pubblico, al pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché al pagamento del canone allorquando verrà determinato in base alle direttive regionali.

10. I titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche potranno occupare, in via provvisoria, solo i posteggi a loro destinati.

ART. 8

TRASFERIMENTO - ART. 9 LETT. H

I posteggi che si renderanno liberi, prima di procedere a nuova assegnazione, potranno essere utilizzati per il trasferimento degli operatori già titolari di concessione decennale nell'ambito del mercato di Chianciano Terme da almeno un anno, che intendano migliorare le caratteristiche economico - commerciali del proprio posteggio. Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale, con Determinazione, provvederà ad emanare apposito bando contenente le modalità per il trasferimento stesso e più precisamente:

- entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando, gli interessati inoltrano istanza di miglioria, con l'onere di indicare le generalità, l'attuale posteggio, l'anzianità di presenza nel mercato e di iscrizione al Registro delle imprese di cui alla Legge 580/93 in qualità di operatore per il commercio su aree pubbliche. Sulla base di tali criteri tutte le istanze sono comparativamente valutate entro i 30 giorni successivi, dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

La graduatoria sarà formulata sulla base di anzianità di presenza quale titolare di posteggio nel mercato settimanale, a parità di numero di presenze si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, a parità di condizioni prevale l'operatore che ha maturato complessivamente, anche se in modo discontinuo, più anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.

In fase di assegnazione dei posteggi oggetto della miglioria si procederà a rotazione scalando in ordine di graduatoria.

ART. 9

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI – ART. 5

Esaurita la procedura di trasferimento di cui all'Art. 7 del presente Regolamento, i posteggi resisi liberi in ciascuno dei comparti del mercato, sono assegnati in concessione decennale mediante l'esperimento, in occasione della più prossima tra le date indicate dalla Legge Regionale n. 9/99 all'Art. 5 comma 2, della procedura di bando ivi prevista. Il termine di redazione della graduatoria tra le istanze inoltrate è di giorni 45 e la stessa sarà formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato; a parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda; in ogni caso, a parità di condizioni, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese di cui alla Legge n. 580/93.

Sono assegnati annualmente e non soggiacciono alla procedura di cui all'Art. 5 della Legge Regionale n. 9/99, i posteggi stagionali per produttori agricoli che sono assegnati sulla base del numero di effettiva presenza risultante dalla graduatoria, previa domanda. I produttori agricoli dovranno essere muniti di autorizzazione di cui alla Legge n. 59/63

Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap, in base agli Artt. 3 e 4 della legge 104/92, il Comune redige apposita graduatoria sulla base degli stessi criteri sopra indicati.

ART. 10

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI

È considerato presente l'operatore che occupa il posteggio entro l'ora prevista per l'assegnazione provvisoria e che permanga nello stesso fino all'orario di chiusura del mercato. La presenza dovrà risultare da apposito registro, debitamente firmato dal titolare della concessione di posteggio o suo legittimo sostituto.

1. La registrazione delle presenze sul mercato viene effettuata annotando cognome e nome dell'operatore e gli estremi dell'autorizzazione di cui è titolare.
2. Anche qualora titolare di più autorizzazioni, l'operatore può presentare ai fini della registrazione della presenza, una sola autorizzazione.

ART. 11

ASSENZE DEGLI OPERATORI

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario di accesso non possono partecipare alle operazioni mercatali e saranno considerate assenti a tutti gli effetti. Non sarà loro altresì consentita l'assegnazione di posteggio in via provvisoria.
2. Se l'assenza è determinata da malattia, gravidanza e servizio militare, affinché la stessa non venga computata, occorre presentare idonea documentazione. Il numero di assenze consentito è quello previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

ART. 12

SPOSTAMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Nel caso di riduzione del numero dei posteggi o di soppressione dell'intero mercato, il Comune individua le ulteriori aree da riassegnare agli operatori già concessionari dei posteggi soppressi, procedendo alla riassegnazione con le modalità di seguito indicate. La riassegnazione del posteggio è effettuata sulla base delle opzioni esercitate dai concessionari che ne hanno facoltà in relazione all'anzianità di frequenza del mercato e, a parità di anzianità, sulla base della data di iscrizione al Registro delle Imprese, all'interno dello stesso mercato o in aree alternative, in relazione alle merceologie o al tipo di attrezzature di vendita.
2. Qualora gli aventi diritti non scelgono il posteggio, si procederà al sorteggio.
3. Qualora siano interessati alla soppressione solo alcuni posteggi, saranno adottati gli stessi criteri di cui sopra. La riassegnazione interesserà solamente i posteggi oggetto di soppressione.

ART. 13
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO, MODALITA' DI VENDITA E
DIVIETI

Il presente articolo contiene norme applicabili a tutti gli operatori frequentanti il mercato settimanale e quindi sia ai commercianti, sia ai produttori agricoli.

1. L'operatore, a richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa e le attestazioni comprovanti il pagamento delle tasse e/o concessione di suolo pubblico, nonché, se produttore agricolo, la documentazione espressamente prevista dalla normativa vigente.
2. L'esercente può porre in vendita i prodotti corrispondenti al settore merceologico per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione nonché nel rispetto del limite del settore merceologico del posteggio assegnato.
3. In conformità a quanto stabilito dall'art. 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
4. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, l'operatore deve raccogliere i rifiuti (chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori).
5. L'esposizione delle merci deve essere limitata agli spazi consentiti e per quanto riguarda gli oggetti da appendere questi dovranno essere sistemati nei limiti della concessione.
6. Tutti i prodotti esposti per la vendita debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, purché in modo chiaro da non trarre in inganno il consumatore.
7. Il concessionario del posteggio deve essere sempre presente anche per mezzo di propri incaricati al punto di vendita durante l'orario di svolgimento del mercato.
8. È vietato subconcedere a qualsiasi titolo il proprio posteggio in toto o in parte.
9. Il concessionario del posteggio è responsabile per eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività al patrimonio pubblico o a terzi.
10. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo, secondo l'ordine cronologico delle stesse.
11. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono essere collocate in modo da creare pericolo o intralcio.
12. Le tende di protezione dei banchi devono essere posizionate ad almeno 2,20 metri dal suolo.

13. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a farlo.
14. È vietato annunciare prezzo e qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con grida, clamori e apparecchi per la diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti.
15. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni in relazione ai prodotti posti in vendita, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico o alle attività limitrofe.
16. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, secondo la specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci. Inoltre, coloro i quali trattano cose antiche od usate ai sensi dell'art. 126 Testo Unico Leggi P.S., devono tenere il registro di cui all'art. 247 del regolamento di esecuzione del medesimo Testo Unico.
17. È proibito nell'ambito del mercato la vendita girovaga. È vietata inoltre, la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.
18. L'assegnazione provvisoria avverrà alle ore 08.00 del giorno di mercato settimanale, con la presenza degli itineranti interessati, in Via dello Stadio angolo Via Abetone e saranno assegnati i posteggi che a quell'ora risulteranno liberi.

ART. 14

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. La decadenza della concessione del posteggio sarà applicata nei casi stabiliti dalle vigenti norme.
2. L'operatore decade dalla concessione del posteggio qualora non utilizzi lo stesso in ciascun anno solare, per un numero di giorni complessivamente superiore a quello consentito, non saranno computate ai fini della decadenza le assenze giustificate (malattia, gravidanza, servizio militare; nonché agenti atmosferici che impediscono la percorrenza della rete viaria).
3. Può essere disposta la revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse. L'operatore al quale sia stato revocato il posteggio per motivi di pubblico interesse ha diritto ad ottenere un altro posteggio, il quale deve avere una superficie non inferiore a quella del precedente.

ART. 15

NORME IGIENICO – SANITARIE

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità.
2. E' vietato detenere i prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di non toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
4. Nelle ipotesi di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, lo stesso dovrà essere asportato al termine delle operazioni di vendita e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

ART. 16 RILASCIO AUTORIZZAZIONI

La competenza relativa al rilascio delle nuove autorizzazioni a qualsiasi titolo per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, nonché tutti gli atti di gestione inerenti allo svolgimento del mercato stesso, è del Comandante della Polizia Municipale.

ART. 16 bis

È vietata, su tutto il territorio comunale, la vendita itinerante sia da parte di commercianti che di produttori agricoli.

ART. 17 SANZIONI

1. Saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale.
2. L'autorizzazione è revocata nei casi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente.
3. La merce confiscata dovrà essere distrutta. Il Comandante della Polizia Municipale potrà eventualmente, caso per caso, devolverla ad Istituti di beneficenza localizzati nel territorio della Provincia di Siena.
4. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento – salvo che non costituiscono violazioni sanzionate con leggi regionali o statali – comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da € 105,00 ad € 500,00 alle quali sarà applicato il procedimento L. 689/81.
5. Il mancato pagamento di tasse e tributi inerenti il posteggio comporta la sospensione della concessione del posteggio fino alla regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto.

ART. 18 ORGANI DI VIGILANZA

1. Il Comando di Polizia Municipale sovrintende al buon andamento del mercato e ne controlla l'efficienza ed il funzionamento. Provvede ad eseguire ed a far osservare le

norme del presente Regolamento, nonché le disposizioni annonarie sia generali che specifiche dei mercati. Possono far rispettare le norme contenute nel presente Regolamento tutti gli Agenti ed Ufficiali di P.G.

2. Ispeziona i punti di vendita e verifica che le derrate e di generi esposti rispondano ai requisiti di piena e corretta commestibilità. Può disporre per i prelievi dei campioni della merce detenuta nei posteggi, anche se non esposta per la vendita, al fine di disporre i necessari accertamenti. Propone sanzioni di carattere disciplinare, in caso di urgenza, dispone per la eliminazione delle cause che possono turbare il buon andamento del mercato, riferendone immediatamente al Sindaco.

Gli agenti di P.M. si avvalgono anche dell'opera dei vigili sanitari.

ART. 19 ABROGAZIONE DI NORME

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme e disposizioni contenute in regolamenti od in altri atti di questa Amministrazione che contrastino o siano comunque incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta conclusione del periodo di pubblicazione all'Albo pretorio.